



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E IL

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
"Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90 che ha posto in capo al richiedente la Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), l'obbligo del versamento di un contributo pari allo
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, gravante in capo al
richiedente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

CONSIDERATO che l'art. 2, commi 615 e 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che a decorrere
dall'anno 2008 non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di
previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrate del
bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n.
1 allegato alla legge finanziaria 2008 medesima, e che negli stati di previsione
dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministero
competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni
legislative;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai
sensi del quale: "La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui



all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte”;

VISTO l'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale: *“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze (...) sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto”;*

VISTO il Titolo III, Capo IV, della Parte Seconda del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo a: *“Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi”;*

VISTO il Titolo II della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo a *“La valutazione ambientale strategica”;*

VISTO il Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo a: *“La valutazione di impatto ambientale”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2007, n. 150, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto determina gli oneri economici di cui all'art. 33 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente statale, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, a carico dei proponenti, ai sensi delle discipline sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), sulla valutazione di impatto



ambientale di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (VIA-legge obiettivo), ovvero sulla valutazione ambientale strategica (VAS).

ART. 2

(Procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono determinati come segue:

a) VIA, 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall'articolo 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

b) verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, 0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e comunque nel limite massimo di Euro 10.000 (diecimila).

ART. 3

(Procedure di valutazione di impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici)

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA-legge obiettivo sono determinati come segue:

a) VIA, ai sensi degli articoli 165, 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

b) verifica di ottemperanza, ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, euro 25.000,00 (venticinquemila);

c) verifica di attuazione, ai sensi dell'articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione.

2. L'importo di cui alla lettera c), del comma precedente, suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.



Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, le verifiche di attuazione, per alcune delle annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino già parzialmente effettuate, l'importo sarà dovuto in proporzione solo per le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali siano ancora da espletare le attività di verifica.

ART. 4

(Procedure di valutazione ambientale strategica)

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VAS sono determinati come segue:

a) VAS, euro 15.000,00 (quindicimila). Qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da verifica di assoggettabilità a VAS relativamente allo stesso piano o programma, il contributo economico è stabilito nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

b) verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, euro 5.000,00 (cinquemila).

ART. 5

(Richieste di riesame)

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti già emanati sono stabiliti nella misura:

a) del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per VIA e VIA-legge obiettivo;

b) di euro 3.000,00 (tremila) per VAS.

ART. 6

(Modalità di versamento)

1. Le modalità di versamento degli oneri economici dovuti ai sensi del presente decreto saranno disciplinati con successivo provvedimento della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 le ricevute in originale dell'avvenuto pagamento degli oneri economici indicati negli articoli del presente decreto dovranno essere presentate contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo, ai sensi delle disposizioni indicate nella circolare del Ministero dell'ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18/10/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30/12/2004, nonché sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

